



Processo penale e giustizia n. 4 | 2019

Scenari

Overviews

NOVITÀ LEGISLATIVE INTERNE

NATIONAL LEGISLATIVE NEWS

di Jacopo Della Torre

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/1919 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 26 OTTOBRE 2016, SULL'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER INDAGATI E IMPUTATI NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI PENALI E PER LE PERSONE RICERCATE NEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO.

(D.lgs. 7 marzo 2019, n. 24)

Il d.lgs. 7 marzo 2019, n. 24 (*G.U.*, Sr. gen., 26 marzo 2019, n. 72) recepisce la direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nei procedimenti di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, ossia il sesto (e ultimo) atto vincolante con cui il legislatore dell'Unione ha concretizzato la *Roadmap* del Consiglio UE del 2009, sul rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati (*G.U.U.E.*, 4 dicembre 2009, C 295/1).

Il provvedimento di attuazione – adottato con un sensibile anticipo rispetto alla scadenza della direttiva – è formato da soli 4 articoli (di cui quello conclusivo interamente dedicato ai profili di copertura finanziaria della manovra), a fronte di un testo eurounitario che consta di ben 33 considerando e 14 disposizioni precettive. Questo elemento quantitativo consente di far comprendere un dato di fondo, di primaria importanza: il legislatore delegato ha valutato l'ordinamento processuale penale italiano già quasi totalmente in linea rispetto agli *standards* dettati dall'Unione, ritenendo, dunque, possibile limitare il suo intervento soltanto ad alcuni profili specifici.

La prima (e principale) tematica su cui si è considerato opportuno dettare una previsione *ad hoc* è quella del diritto al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di esecuzione di un mandato d'arresto europeo (d'ora in avanti m.a.e.), disciplinata dall'art. 5 e dai considerando 20-22 della direttiva (UE) 2016/1919. Come noto, tali regole europee vanno lette congiuntamente all'art. 10 della direttiva (UE) 2013/48, il quale cristallizza, in generale, il diritto di una persona ricercata ai fini dell'esecuzione di un m.a.e. di nominare due difensori: uno nello Stato membro di esecuzione e un altro in quello di emissione (cd. diritto alla *dual defence*). Dal canto suo, la direttiva (UE) 2016/1919 ha avuto il fine di assicurare un esercizio maggiormente effettivo di suddetta garanzia in caso di non abbenza: essa ha, infatti, stabilito il diritto ad avere pagato dallo Stato non solo il difensore nel paese membro di esecuzione del m.a.e., ma – seppur nella sola ipotesi di m.a.e. processuali (ossia disposti ai fini dell'esercizio di un'azione penale) – anche quello nel paese di emissione.

Orbene, proprio al fine di recepire tali precetti, l'art. 1 del d.lgs. in esame ha interpolato un nuovo comma 2-*bis* all'art. 75 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il quale ha un contenuto duplice.

Da un lato, la nuova norma stabilisce che la disciplina in materia di patrocinio a spese dello Stato si applica nelle procedure passive di esecuzione di un m.a.e. (ossia quelle in cui è l'Italia a essere tenuta a consegnare il ricercato a un altro paese membro) dal momento dell'arresto, fino alla consegna (o fino a quando la decisione che neghi la stessa divenga definitiva).

Da un altro lato, la previsione chiarisce che il *legal aid* va assicurato anche nelle procedure attive di consegna di un m.a.e. ai fini dell'esercizio di un'azione penale, in favore del ricercato che abbia esercitato il diritto di nominare un difensore in Italia, affinché assista il legale del paese di esecuzione.

Al contempo, va precisato – come ricorda la stessa Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo poi approvato – che la giurisprudenza, già nel vigore della previa versione dell'art. 75 del d.P.R. n. 115 del 2002, era giunta a riconoscere in via pretoria il diritto al patrocinio a spese dello Stato ai soggetti ricercati nell'ambito di una procedura attiva o passiva di un m.a.e. Ciò nonostante, si è giustamente considerato opportuno cristallizzare tale esegesi estensiva in una regola generale e astratta.

Ancor più specifico è il secondo profilo della disciplina interna che il legislatore ha modificato, onde

ottemperare agli obblighi europei: esso concerne il diritto al patrocinio a spese dello Stato per i (soli) reati in materia di imposte sui redditi e dell'IVA.

Di tale tematica si occupa, anzitutto, l'art. 2 del d.lgs. n. 24 del 2019: quest'ultimo è intervenuto a modificare l'art. 91, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 115 del 2002, la cui versione previgente stabiliva una (discussa) preclusione assoluta di accesso al patrocinio a spese dello Stato per gli indagati, imputati e i condannati di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Orbene, presa contezza del fatto che la direttiva (UE) 2016/1919, per un verso, si applica ai soli soggetti indagati o imputati di un reato e, per un altro verso, non contempla alcuna esclusione generalizzata di accesso al patrocinio a spese dello Stato sulla base del titolo di reato per la quale si procede, il legislatore ha considerato opportuno rimodulare siffatta causa eccezionale di esclusione dal *legal aid*. L'art. 2 del provvedimento in esame ha, infatti, più precisamente, eliminato i riferimenti agli "indagati" e "imputati" dall'art. 91, comma 1, lett. a) del T.U. spese di giustizia, chiarendo poi che l'ambito applicativo del divieto di accesso al patrocinio riguarda d'ora in avanti i soli condannati "con sentenza definitiva". A seguito di tale ritocco, la preclusione in questione è stata dunque ristretta ai soli condannati (in modo irrevocabile) dei richiamati reati tributari.

Più singolare è, invece, l'ultima modifica apportata dal decreto in esame, la quale – come giustamente hanno già rilevato i primi commentatori – non è, a ben vedere, volta ad attuare alcuna previsione della direttiva (UE) 2016/1919, ma solo a compensare (finanziariamente) i maggiori esborsi per lo Stato derivanti dall'appena citata limitazione dell'ambito di operatività dell'art. 91 T.U. spese di giustizia. Ci si riferisce all'art. 3 del d.lgs. n. 24 del 2019 con cui il Governo ha modificato l'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, ove è cristallizzata una presunzione legale (resa relativa da C. cost., sent., 16 aprile 2010, n. 139) secondo cui il reddito dei condannati in via definitiva per una serie di reati particolarmente gravi si considera superiore ai limiti di accesso al patrocinio. Dal canto suo, la nuova disposizione ha, per l'appunto, integrato il catalogo di reati per cui opera siffatta regola di giudizio (rivolta al giudice chiamato a valutare le condizioni per l'ammissione al *legal aid*), stabilendo che la stessa d'ora in avanti si applicherà anche ai condannati definitivi per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione di imposte sui redditi e dell'IVA. Orbene, indipendentemente dalla ragionevolezza o meno della massima di esperienza su cui si basa tale interpolazione, pare assai discutibile che un decreto legislativo volto ad attuare una direttiva sul rafforzamento del diritto al patrocinio a spese dello Stato, contenga una regola (l'art. 3) che non solo non è affatto volta a recepirne il contenuto, ma è oltretutto contraria al suo spirito di fondo, posto che determina sul punto una riduzione dello *standard* di garanzie previgente. Meglio avrebbe fatto il Governo a concentrare la propria attenzione sulla pluralità di disposizioni effettivamente contenuta nella direttiva (UE) 2016/1919, alcune delle quali – si pensi solo all'art. 7 dell'atto europeo, in materia di qualità e formazione in ambito di *legal aid* – richiedevano un puntuale recepimento al livello interno.

In definitiva, il d.lgs. n. 24 del 2019 è un testo alquanto stringato, con cui il legislatore non ha affatto inteso ripensare ai punti più critici della disciplina del patrocinio a spese dello Stato, sull'onda delle disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2016/1919. Si tratta di un atteggiamento assai criticabile che, però, non è assolutamente isolato: anche quando è stato chiamato a recepire le prime direttive di Stoccolma, il legislatore interno ha (nella migliore delle ipotesi) adottato una logica di basso profilo nell'implementazione delle norme minime UE. Starà nei prossimi anni soprattutto alla Commissione europea e alla Corte di giustizia richiamare il nostro paese ai propri obblighi sovranazionali, onde far sì che la storica "virata" garantista, compiuta negli ultimi anni dall'Unione, non rappresenti un'enorme occasione perduta.

INAPPLICABILITÀ DEL GIUDIZIO ABBREVIATO AI DELITTI PUNITI CON LA PENA DELL'ERGASTOLO

(L. 12 aprile 2019, n. 33)

È stata pubblicata (G.U., Sr. Gen., 19 aprile 2019, n. 93) la l. 12 aprile 2019, n. 33, recante disposizioni relative alla «Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo». La novella persegue il fine securitario di placare il «grave allarme sociale nell'opinione pubblica», suscitato dalla supposta difficoltà di irrogare pene sufficientemente severe per alcune categorie di reati, a causa degli effetti

premiali conseguenti all'accesso al rito alternativo in questione (in tal senso, cfr. la *Relazione* alla proposta di legge C n. 392 del 27 marzo 2018, p. 2). Fin da subito, si è peraltro rilevato che il principale effetto riflesso della riforma *de qua* sarà quello di determinare un significativo aggravio del carico di lavoro delle corti d'assise, le quali hanno visto ridotto l'ambito di applicazione di un rito alternativo che contribuiva in modo determinante a sfoltirne i ruoli d'udienza.

La norma centrale della legge è l'art. 1, lett. a), il quale ha interpolato un nuovo comma 1-bis all'art. 438 c.p.p., che così recita: «non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo». Siamo dunque di fronte a una preclusione assoluta di accesso al procedimento *de quo* per una determinata categoria di reati, che, da un punto di vista procedimentale, imporrà al giudice di dichiarare inammissibile (con ordinanza) un'eventuale richiesta avente a oggetto una fattispecie "ostativa". L'introduzione di siffatta regola ha necessariamente determinato l'abrogazione del secondo e del terzo periodo dell'art. 442, comma 3, c.p.p. (art. 3 della l. n. 33 del 2019), ove si prevedeva che per i delitti puniti con la pena perpetua fosse, a seconda dei casi, irrogata all'esito del giudizio abbreviato o la sanzione di trent'anni di reclusione, oppure dell'ergastolo semplice.

Accanto a queste disposizioni, il legislatore ha previsto una serie di regole di dettaglio, volte ad armonizzare il generale assetto codicistico alle modifiche appena citate.

In primo luogo, mediante la sostituzione del comma 6 dell'art. 438 c.p.p. (art. 1, lett. b) della l. n. 33 del 2019), si è prevista la possibilità per l'imputato di reiterare, fino a che non siano formulate nell'udienza preliminare le conclusioni ex artt. 421 e 422 c.p.p., una previa richiesta di accesso al rito, dichiarata inammissibile per essere il fatto per il quale si procede punito con l'ergastolo (e ciò evidentemente sulla base dei risultati di un'attività probatoria integrativa, svoltasi nel corso dell'udienza preliminare, da cui si ricavi la necessità di derubricare *in melius* l'addebito a suo carico).

Ancor più significativa risulta l'introduzione (a opera dell'art. 1, lett. c)), sempre in seno all'art. 438 c.p.p., di un nuovo comma 6-ter: quest'ultimo stabilisce che il giudice dibattimentale è tenuto ad applicare la riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2, c.p.p., laddove all'esito del giudizio accerti che per il fatto per cui si proceda risulti ammissibile l'accesso all'abbreviato, negato, invece, in sede di udienza preliminare per essersi considerata applicabile la preclusione per i reati puniti con la pena perpetua. In altri termini, laddove all'imputato sia previamente contestato un reato punito con l'ergastolo, poi derubricato a fattispecie non sanzionata con la pena perpetua, questi potrà comunque giovare dello sconto di pena di un terzo, preclusogli in precedenza, all'esito dell'istruttoria dibattimentale. Pur non essendo stabilito in modo espresso nella lettera della legge, la formulazione della nuova norma «sembra compatibile con un'interpretazione secondo cui il recupero della diminuzione al dibattimento operi automaticamente, prescindendo dalla reiterazione della richiesta di rito abbreviato *in limine litis*» (così si esprime, condivisibilmente, la Delibera del C.S.M., *Proposta di legge AC 392/C, abbinata alla proposta di legge AC 460/C, avente ad oggetto: "Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo"*, in *www.csm.it.*, 6 febbraio 2019, p. 16). È peraltro importante ricordare che la riforma in commento non ha, invece, disciplinato espressamente le conseguenze di una riqualificazione nel corso di un giudizio d'impugnazione: tali fattispecie daranno probabilmente adito a un futuro significativo contenzioso giurisprudenziale. Si segnala che autorevole dottrina ha affermato che – pur nel silenzio della legge – il riconoscimento dell'effetto premiale dell'abbreviato dovrebbe valere anche in appello o in cassazione, laddove *ivi* si verifichi una riqualificazione *in melius* del fatto che renda ammissibile il rito.

Dal canto suo, l'art. 2 della l. 33 del 2019 ha inserito un nuovo comma 1-bis nell'art. 441-bis c.p.p., volto a disciplinare la delicata fattispecie in cui, a seguito di un'attività di integrazione probatoria (indifferentemente se disposta a richiesta di parte o per volere del giudice) svoltasi in seno a un giudizio abbreviato, la pubblica accusa proceda a modificare l'imputazione in un'accusa sanzionata con la pena perpetua. In tale ipotesi, il legislatore ha coerentemente stabilito che «se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione». Ma vi è di più. L'ultimo periodo dell'art. 441-bis, comma 1-bis, c.p.p. ha esteso a questa fattispecie l'applicazione del comma 4 del medesimo articolo: quest'ultimo, per un verso, regola il regime di utilizzabilità degli atti di integrazione probatoria compiuti nell'abbreviato (stabilendo che gli stessi hanno lo stesso valore di quelli compiuti ai sensi dell'art. 422) e, per un altro verso, rinvia all'art. 303, comma 2, c.p.p., relativo alla decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari per il caso di regressione del procedimento.

L'art. 4 della legge in esame si occupa di un'ultima fattispecie: il caso in cui il giudice dell'udienza

preliminare, nel decreto che dispone il giudizio, riqualifichi l'enunciato fattuale da reato punito con la pena dell'ergastolo, a fattispecie per cui l'abbreviato sia ammissibile. Sul punto, il nuovo comma 2-bis dell'art. 429 c.p.p. stabilisce che il giudice è tenuto in tale evenienza a inserire nel decreto di rinvio a giudizio «l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione». La norma compie poi un rinvio all'art. 458 c.p.p., il quale va letto nel senso che nell'ipotesi disciplinata dal nuovo art. 429, comma 2-bis, c.p.p. si applica la procedura prevista per la richiesta di rito abbreviato in caso di emissione di decreto di giudizio immediato.

Di particolare rilievo è l'art. 5: tale previsione chiarisce che le disposizioni della novella operano per i soli fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge (ossia il 20 aprile 2019). Si tratta di una precisazione – introdotta da un emendamento approvato dalla Commissione Giustizia della Camera – che risulta quantomai opportuna, in quanto in grado di evitare problemi di retroattività *in peius* di una disciplina che incide in modo assai significativo sull'entità della sanzione concretamente irrogabile.

In ultima analisi, va ricordato che la riforma non racchiude, invece, alcuna previsione esplicita, né in materia di riti abbreviati atipici (ossia richiesti nell'ambito di un procedimento direttissimo o immediato), né per i procedimenti oggettivamente cumulativi (ossia quelli in cui un soggetto sia imputato nello stesso procedimento di più fattispecie di reato, di cui una punita con pena perpetua), il che determina rilevanti problemi esegetici con cui la giurisprudenza sarà inevitabilmente chiamata a fare i conti.

MODIFICHE AL CODICE PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGITTIMA DIFESA

(L. 26 aprile 2019, n. 36)

La legge in epigrafe (G.U., Sr. Gen., 3 maggio 2019, n. 102), recante «*Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa*», è stata definitivamente approvata dal Senato il 28 marzo 2019. Si tratta di uno dei provvedimenti più attesi (e criticati) degli ultimi tempi, che non si limita a novellare la legittima difesa domiciliare, ma ha un contenuto assai più articolato: il testo – composto da 9 articoli – spazia, infatti, dal codice penale a quello civile, apportando poi ritocchi anche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese di giustizia. Nondimeno, il *fil rouge* dell'intricato intervento riformatore è unitario e (a suo modo) coerente: si è perseguito il fine di “proteggere” in modo più effettivo, prevalentemente tramite lo strumento penale, chi viene aggredito nel domicilio, ora estendendo i margini di applicabilità della legittima difesa e dell'eccesso colposo (e quindi della non punibilità) per tale soggetto, ora inasprendo il trattamento sanzionatorio nei confronti del perpetratore di suddetta invasione della sfera privata. Insomma, lo scudo e la spada messi a disposizione di chi da vittima nel proprio domicilio, si trasforma in autore di un reato perpetrato a danno del suo aggressore iniziale. Merita, peraltro, ricordare che è stato lo stesso Presidente della Repubblica, nella sua lettera del 26 aprile 2019 con cui ha accompagnato la promulgazione della legge in esame, a cercare di prevenire alla radice letture estremiste delle nuove norme: il Capo dello Stato ha fatto autorevolmente trasparire il messaggio per cui, anche dopo la riforma del 2019, la difesa non sarà sempre legittima, essendo necessario mettere in campo (ove possibile) una complessiva opera di interpretazione conforme a Costituzione della riforma.

Rinviando ai contributi di approfondimento che saranno pubblicati nei prossimi numeri di questa Rivista, si segnalano, in estrema sintesi, le principali modifiche.

Il fulcro della legge è rappresentato dai primi due articoli, dedicati rispettivamente alla modifica della “legittima difesa” e dell’“eccesso colposo”, i quali sono mossi dal comune intento di ampliare le ipotesi in cui l'individuo che si difende nel domicilio va considerato esente da responsabilità penale (per effetto di una causa di giustificazione o di una scusante). A tal proposito, è utile ribadire che l'intervento riformatore è limitato soltanto alla legittima difesa domiciliare: nozione, come noto, estesa non solo alle abitazioni e altri luoghi di privata dimora, ma anche a quelli dove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Per converso, rimangono invariati i presupposti di operatività della scriminante in questione in altri luoghi.

Le innovazioni apportate all'art. 52 c.p. (art. 1 della l. n. 36 del 2019) estendono l'area di operatività

della legittima difesa in due direzioni.

In prima battuta, mediante l'interpolazione al secondo comma dell'avverbio "sempre" dopo la parola "sussiste", si è potenziata la presunzione di proporzionalità tra difesa e offesa *ivi* stabilita, rispetto alla versione originaria introdotta dalla l. 13 febbraio 2006, n. 59. In altri termini, il legislatore del 2019 ha inteso precisare che vi è "sempre" proporzione tra difesa e offesa allorché un soggetto abbia violato un luogo qualificabile come domicilio e taluno, *ivi* legittimamente presente, usi un'arma o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria (o altrui) incolumità, oppure i beni (propri o altrui), quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

In seconda battuta, tramite l'inserimento di un nuovo quarto comma nell'art. 52 si è ideata un'inedita presunzione *tout court* di legittima difesa, che ha ad oggetto non soltanto la proporzionalità, ma tutti i presupposti di operatività della scriminante, tra cui anche quello – assai delicato – della necessità (requisito a cui, non a caso, il Presidente della Repubblica ha fatto un esplicito e importante richiamo nella sua già citata lettera). La nuova norma stabilisce, infatti, che «*nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone*».

Mediante tali ritocchi il legislatore ha, in definitiva, dato vita a una sorta di *climax* (o di catena progressiva) di presunzioni degli elementi costitutivi della legittima difesa: quando l'intruso si limiterà a violare il domicilio, opererà la presunzione di proporzionalità, stabilita dal comma 2 dell'art. 52, ove, invece, l'aggressore utilizzi metodi violenti (o minacce) verrà in gioco la più ampia presunzione del quarto comma.

Come anticipato, la l. n. 36 del 2019 non si è limitata a intervenire solo sul piano delle cause di giustificazione, ma ha novellato anche l'art. 55 c.p. in materia di eccesso colposo, inserendovi un nuovo comma due dal seguente tenore: «*nei casi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto*».

Di conseguenza, nell'ottica del riformatore, quando un soggetto colposamente supera i limiti della legittima difesa, può (pur avendo compiuto un fatto illecito, perché non giustificato) comunque andare esente da punibilità, perché scusato, in due ipotesi, tra loro alternative: o allorché la vittima dell'aggressione domiciliare ha agito nelle condizioni di *minorata difesa*, tipizzate nell'art. 61, n. 5 c.p., ovvero nel caso in cui la situazione di pericolo in atto le abbia causato un *grave turbamento psichico*, fonte poi dell'eccesso difensivo. È importante ricordare che, proprio con riguardo alla fattispecie del "grave turbamento", il Presidente della Repubblica ha voluto precisare che «*la nuova normativa presuppone, in senso conforme alla Costituzione, una portata obiettiva del grave turbamento e che questo sia effettivamente determinato dalla concreta situazione in cui si manifesta*». In tal modo, dunque, il Capo dello Stato ha, ancora una volta, fatto leva sulla strada dell'interpretazione costituzionalmente orientata, per evitare che si instaurino letture della scusante *de qua* in chiave presuntiva e del tutto soggettivistica.

Il *surplus* di protezione che il legislatore ha voluto fornire a chi si difende da un'aggressione nel domicilio non si limita al solo diritto penale sostanziale, ma si estende – come accennato – anche al piano civilistico e della procedura penale.

Dal primo punto di vista, l'art. 7 della l. n. 36 del 2019 ha, infatti, inserito in calce all'art. 2044 del codice civile due nuovi commi: il primo, in modo pletorico, precisa che nei casi in cui opera la nuova difesa domiciliare anche la responsabilità civile di chi ha compiuto il fatto è esclusa. Si tratta di una soluzione a cui, a ben vedere, si sarebbe potuti comunque arrivare non solo sulla base del criterio della rilevanza generale delle cause di giustificazione nell'intero ordinamento giuridico, ma anche di un'esegesi testuale del comma 1 dell'art. 2044 c.c., il quale, già in precedenza, dichiarava non responsabile (civilmente) chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. Più significativo è, invece, il nuovo ultimo comma inserito nell'art. 2044 c.c., il quale stabilisce che l'autore di un eccesso colposo di legittima difesa domiciliare, pur andando esente da responsabilità penale *ex art. 55, comma 2, c.p.*, sarà, per converso, comunque tenuto a versare al danneggiato «*una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere*».

Sul versante processuale, la riforma (artt. 8 e 9) introduce due significativi ritocchi.

Una prima novità concerne il Testo unico spese di giustizia, nel quale è stato interpolato un nuovo art. 115-bis, rubricato «*Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa*». Si

tratta, a ben vedere, di una rubrica almeno in parte “mentitoria”, posto che il corpo della disposizione oggi introdotta non detta una disciplina generale per tutte le fattispecie di legittima difesa, come invece l’intitolazione sembrerebbe far presagire, ma solo per quella “domiciliare” tanto cara al riformatore. Più in particolare, la disposizione stabilisce che in caso di archiviazione, sentenza di non luogo o proscioglimento dovuto all’applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa domiciliare o della scusante dell’eccesso colposo di cui al secondo comma dell’art. 55 c.p. sono a carico dello Stato le spese per il difensore, l’ausiliario del magistrato, e del consulente tecnico di parte, che andranno liquidate con le modalità previste dagli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002. A ogni modo, è utile segnalare come già il Presidente della Repubblica abbia tacciato di irragionevolezza la regola *de qua*, nella parte in cui non contempla nel suo ambito di applicazione anche le ipotesi in cui la causa di giustificazione della legittima difesa si verifichi in luoghi diversi dal domicilio (art. 52, comma 1, c.p.).

Una seconda interpolazione concerne, invece, le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale: il riformatore ha inserito «*i processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale*» tra quelli a cui viene attribuita “priorità assoluta” nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione (art. 132-bis, comma 1, *a-ter*) norme att. c.p.p.). In tal modo, si è promesso un rito il più possibile rapido a chi si difenda nel domicilio, volendosi evidentemente minimizzare per tale categoria di soggetti anche gli effetti stigmatizzanti del processo come pena in sé.

Il legislatore non si è, peraltro, limitato a mettere in campo questo intricato insieme di norme, volto ad alleggerire quanto più possibile le conseguenze sfavorevoli (sul piano penale, civile e processuale) per l’individuo che subisca un attacco nel domicilio, ma ha provveduto anche a inasprire il trattamento sanzionatorio per il suo aggressore, ove lo stesso commetta una serie di reati. Gli articoli 4-6 della legge in esame hanno, infatti, introdotto significativi aumenti di pena per la violazione di domicilio (art. 614 c.p.), il furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) e la rapina (art. 628 c.p.).

Il reato di furto ha subito poi un’ulteriore modifica riflessa: tramite l’aggiunta di un nuovo comma sesto all’art. 165 c.p. si è stabilito che, nel caso vi sia una condanna per il reato di cui all’art. 624-bis c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena sarà subordinato al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. Ancora una volta, sul punto il Presidente della Repubblica ha avuto il merito di porre in rilievo, fin dal principio, la palese irragionevolezza della scelta legislativa di subordinare la sospensione condizionale al risarcimento del danno per le sole fattispecie di furto di appartamento o con strappo e non, invece, per il delitto di rapina.

Va segnalato, in ultima analisi, che la legge in questione – entrata in vigore il 18 maggio 2019 – non contiene alcuna norma *ad hoc* di natura intertemporale o transitoria. Da ciò ne consegue che spetta all’interprete valutare, sulla base dei principi generali, quale criterio di successione di leggi penali o processuali nel tempo applicare alle singole previsioni introdotte. In estrema sintesi, se per i segnalati inasprimenti sanzionatori e per la modifica dell’art. 165 c.p. non potrà che valere il principio di irretroattività in *malam partem*, un ragionamento opposto va necessariamente fatto per le innovazioni in tema di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo *ex art. 55, comma 2, c.p.* Quest’ultime, infatti, essendo qualificabili come leggi più favorevoli sopravvenute, sono soggette al canone della retroattività in *mitius*. L’ordinario criterio del *tempus regit actum* sembra valere, invece, per le disposizioni processuali della novella.

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D’EUROPA SULLA MANIPOLAZIONE DI COMPETIZIONI SPORTIVE

(L. 3 maggio 2019, n. 39)

Si segnala che la l. 3 maggio 2019, n. 39 (*G.U.*, Ser. Gen., 16 maggio 2019, n. 113) ha autorizzato la ratifica e ha dato piena esecuzione in Italia alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. Il Trattato in questione rappresenta un fondamentale strumento internazionale che riunisce, in un unico testo, una pluralità di misure preventive e repressive finalizzate a una più efficace lotta avverso tutti quei comportamenti che determinano modifiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o del risultato di una competizione sportiva, rafforzando,

oltretutto in questa materia il profilo della cooperazione internazionale tra Stati. Si tratta di un testo alquanto complesso – formato da un preambolo e 41 articoli – che detta una pluralità di disposizioni in materia di diritto penale sostanziale (cfr., in particolare, i Capi IV e VI) e processuale (si vedano, soprattutto, i Capi V e VII).

Peraltro, come si desume espressamente dalla Relazione illustrativa del disegno di legge di attuazione, poi approvato in via definitiva, il legislatore non ha considerato necessario dettare norme di adattamento interno per quanto concerne la quasi totalità delle previsioni penalistiche della Convenzione. Si è infatti ritenuto che il nostro ordinamento attui già un contrasto sufficiente avverso le condotte di frode nelle competizioni sportive mediante la l. 13 dicembre 1989, n. 401.

Gli unici due ritocchi che qui rilevano riguardano il diritto penale sostanziale.

Anzitutto, al fine di dare attuazione all'art. 25 della Convenzione (rubricato «*Sequestro e confisca*»), la legge in commento ha inserito un nuovo comma 5-bis all'interno della citata l. n. 401 del 1989, il quale introduce un'ipotesi speciale di confisca, anche per equivalente, operante per uno dei delitti previsti dagli artt. 1 e 4 dalla medesima legge sulle frodi sportive.

La seconda modifica ha avuto, invece, il fine di recepire l'art. 23 del Trattato, in materia di «*Sanzioni contro le persone giuridiche*». Quest'ultimo è stato attuato mediante l'interpolazione di un nuovo art. 25 *quaterdecies* all'interno del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con cui si è stabilita la responsabilità della persona giuridica per i reati previsti dagli artt. 1 e 4 della l. n. 401 del 1989, modulando le relative sanzioni a seconda che essi abbiano natura di delitto o di contravvenzione.

Va, infine, segnalato che non è stata, invece, attuata alcuna delle disposizioni processuali della Convenzione, che pur detta previsioni, da alcuni punti di vista, particolarmente avanzate; il che accade, ad esempio, in materia di prove elettroniche (art. 20) e misure di protezione nei confronti di testimoni o collaboratori (art. 21).

MODIFICA ALL'ARTICOLO 416-TER DEL CODICE PENALE IN MATERIA DI VOTO DI SCAMBIO POLITICO-MAFIOSO

(L. 21 maggio 2019, n. 43)

Con la l. 21 maggio 2019, n. 43 (G.U., Sr. Gen., 27 maggio 2019, n. 122) è stato novellato l'articolo 416-ter c.p., in materia di voto di scambio politico-mafioso. Si tratta, come noto, della terza modifica della disposizione in questione approvata in soli cinque anni, il che, già di per sé, testimonia la profonda difficoltà del legislatore di dare una risposta soddisfacente a un fenomeno di indiscutibile allarme sociale. Anche in questo caso – esattamente come per quanto concerne le novelle in materia di giudizio abbreviato e legittima difesa sopra commentate – l'intento del riformatore è chiaro: mostrare il pugno duro nei confronti della criminalità, tramite l'arma dell'inasprimento sanzionatorio, con riguardo a fattispecie considerate particolarmente sensibili dal punto di vista politico.

L'odierna novella – composta da un unico articolo – non si limita, però, a intervenire sulla pena, aggravando la risposta punitiva, ma introduce plurimi ritocchi anche sul versante della condotta penalmente rilevante.

In estrema sintesi, le modifiche apportate dalla legge in epigrafe possono essere così descritte.

Sul versante dei soggetti attivi, il Parlamento ha inteso estendere il novero dei possibili autori del delitto *de quo*, precisando, che tanto il promittente, quanto il promissario, del patto politico-mafioso possono essere meri intermediari.

In seconda battuta, si è stabilito – a seguito di un complesso dibattito parlamentare – che il procacciatore può essere non solo chi si impegni a procurare voti mediante il metodo mafioso, ma anche direttamente un soggetto appartenente alle associazioni di cui all'art. 416-bis c.p. A tal proposito, è stato però lasciato all'interprete (e in particolare alla giurisprudenza) il complesso compito di individuare quando l'interlocutore del politico possa dirsi "appartenente" all'associazione mafiosa, non essendosi chiarito se sia necessaria una condanna definitiva, oppure se ci possa accontentare di una sentenza non irrevocabile o di una misura di prevenzione.

La legge è intervenuta poi anche a rimodellare le possibili condotte del promissario, ossia dell'aspirante eletto. Più precisamente, la novella ha inteso estendere le controprestazioni che il soggetto *de quo*

può fornire in cambio della promessa di voti, per un verso, precisando che le stesse possono consistere anche nella «*disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa*» e, per un altro verso, aggiungendo l'aggettivo indefinito «*qualunque*» prima della locuzione «*altra utilità*». In sostanza, il nuovo comma 1 dell'art. 416-ter c.p. oggi stabilisce che è responsabile del delitto *de quo* chiunque accetti la promessa di procurare voti da parte di mafiosi o di soggetti che operino mediante metodi mafiosi in cambio dell'erogazione (o della promessa di erogazione) non solo di denaro o di *qualunque* altra utilità, ma anche della (generica) *disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa*.

Come anticipato, sul versante della pena base il riformatore ha compiuto uno stretto giro di vite: il proposito di inasprire il trattamento sanzionatorio per entrambe le parti del *pactum* è stato raggiunto stabilendo che alle stesse si applichino le sanzioni previste dall'art. 416-bis, comma 1, c.p. Al riguardo, è utile ricordare che già i primi commentatori hanno rilevato una manifesta irragionevolezza di tale scelta di politica criminale: si è, in particolare, criticata la parificazione in termini sanzionatori tra le situazioni completamente eterogenee di chi commetta una mera condotta di scambio elettorale e di chi, invece, sia un affiliato stabile o un concorrente esterno a un'associazione mafiosa.

Rispetto alla formulazione previgente sono stati aggiunti, infine, due nuovi commi.

Nel terzo comma dell'art. 416-ter c.p. è stata inserita una nuova aggravante a effetto speciale che si applica ove colui che ha accettato la promessa di voti risulti effettivamente eletto (nella relativa consultazione elettorale): in tale ipotesi la pena sarà aumentata della metà. È dunque chiaro che, tramite suddetta aggravante, la pena per lo scambio elettorale politico-mafioso può (paradossalmente) diventare più severa non solo rispetto al concorso esterno e alla partecipazione a un'associazione mafiosa, ma anche alla direzione associativa. Pure da questo punto di vista la riforma è stata già tacciata di palese irragionevolezza.

La novella si chiude con l'aggiunta di nuovo quarto comma nell'art. 416-ter c.p., il quale stabilisce che, in caso di condanna per suddetto delitto, «*consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici*».